Zeitschrift: Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des traditions populaires =

Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera per le tradizioni

popolari

Herausgeber: Société suisse des traditions populaires

Band: 58-59 (1968-1969)

Rubrik: Statuti

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Statuti

La recente Assemblea generale della Società svoltasi il 31 maggio–1 giugno 1969 a Lenzburg, ha approvato i nuovi statuti della Società, che pubblichiamo per il seguito.

- Articolo 1
- ¹ La Società svizzera per le tradizioni popolari (nel seguito Società) è una associazione ai sensi degli articoli 60 a 79 del Codice civile svizzero.
- ² Essa ha la sua sede all'Istituto svizzero di folclore, a Basilea.
- Articolo 2

Lo scopo della Società è di documentare e studiare le tradizioni e gli usi, espressione del comportamento culturale della popolazione della Svizzera nella sua vita materiale e morale, e di incoraggiare le ricerche inerenti al folclore in generale.

- Articolo 3
- Essa si prefigge di raggiungere il suo scopo:
- a) riunendo le persone e i circoli interessati;
- b) intrattenendo relazioni con associazioni affini;
- c) pubblicando riviste, bollettini e altri testi scientifici;
- d) incoraggiando e sostenendo tutte le iniziative che abbiano relazione con il folclore;
- e) curando l'Istituto svizzero di folclore a Basilea, quale centro di documentazione sulle tradizioni popolari.
- Articolo 4

La Società dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) i beni esistenti;
- b) le quote sociali;
- c) i sussidi;
- d) il ricavo della vendita delle pubblicazioni;
- e) le donazioni e i legati.
- Articolo 5
- ¹ La Società comprende membri individuali e membri collettivi, ammessi dal comitato su richiesta di adesione.
- ² Dietro pagamento della quota sociale, i membri ricevono gratuitamente il bollettino in tedesco o in italiano e francese. Possono ricevere a prezzo ridotto, fissato dal comitato, le altre pubblicazioni.
- Articolo 6

Su proposta del comitato, le persone che si sono distinte per importanti meriti scientifici nell'ambito dello studio del folclore o che hanno sostenuto la Società in modo notevole, possono essere nominate soci onorari dall'assemblea generale. I soci onorari godono di tutti i diritti dei membri individuali e ricevono gratuitamente le riviste pubblicate dalla Società.

Articolo 7

Le quote sociali annue sono stabilite dall'assemblea generale e riscosse entro il 31 maggio.

Articolo 8

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Articolo 9

Gli enti della Società sono i seguenti:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) il comitato allargato;
- d) l'organo di controllo.

Articolo 10

¹ L'assemblea generale è l'ente supremo della Società. Essa si riunisce annualmente, se possibile in primavera; in questa occasione si organizzano conferenze scientifiche ed escursioni in rapporto con i fini della Società. Gli attributi dell'assemblea generale sono i seguenti:

- a) elezione del presidente e dei membri del comitato;
- b) approvazione del rapporto annuale;
- c) approvazione dei conti annuali;
- d) decisione sulle proposte presentate dal comitato.
- ² La convocazione dell'assemblea generale deve essere spedita almeno due settimane prima della riunione, con l'ordine del giorno.
- ³ Le proposte individuali devono giungere al presidente, all'attenzione del comitato, almeno una settimana prima della riunione. Solo i membri presenti hanno diritto di voto. I membri collettivi hanno diritto a un solo voto ciascuno.

Articolo 11

La convocazione straordinaria dell'assemblea generale avviene:

- a) ogni volta che il comitato la giudichi opportuna;
- b) se almeno 60 membri individuali lo richiedano, introducendo domanda scritta al presidente.

Articolo 12

- ¹ Il presidente dirige le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato. Egli rappresenta la Società ma, se necessario, può delegare uno dei vicepresidenti o uno dei membri del comitato.
- ² La firma del presidente, unita a quella di un membro del comitato, designato dal comitato stesso, impegna la Società.
- ³ Il presidente può essere eletto al massimo due volte di seguito e ogni volta per un periodo di quattro anni.

Articolo 13

Il comitato è l'ente di gestione degli affari correnti della Società. Si compone, compreso il presidente, da 7 a 15 membri eletti per un periodo di 4 anni e rieleggibili.

Articolo 14

- ¹ Il comitato elegge nel proprio seno due vice presidenti, di cui uno deve essere domiciliato nella Svizzera francese, il cassiere e il segretario.
- ² Il presidente ha il diritto di convocare alle sedute del comitato altre persone in qualità di consiglieri.
- ³ Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza; in caso di parità, il presidente ha voto deliberativo. I casi di minor importanza possono essere liquidati per via di circolazione.

Articolo 15

- ¹ Il comitato elegge per un periodo di 4 anni:
- a) un membro della Società quale direttore dell'Istituto svizzero di folclore le cui competenze e doveri sono fissati da un regolamento pubblicato dal comitato; questo direttore partecipa a tutte le sedute del comitato come consigliere;
- b) le persone qualificate incaricate della redazione delle riviste e i membri delle commissioni di redazione;
- c) i direttori delle diverse sezioni di ricerca;
- d) i membri del comitato allargato, tenendo in giusta considerazione le diverse regioni del paese.
- ² Le persone nominate al capoverso 1 a-d formano il comitato allargato e vi hanno diritto di voto.

Articolo 16

Il comitato allargato si riunisce prima di ogni assemblea generale ordinaria o straordinaria e si pronuncia sulle trattande all'ordine del giorno. Solo i membri presenti hanno diritto di voto. In caso di parità, il presidente ha voto deliberativo.

Articolo 17

Il revisore dei conti e il suo supplente sono eletti per 4 anni. Non possono essere membri del comitato.

Articolo 18

Il comitato ha la competenza di sostenere finanziariamente le sezioni locali i cui membri siano anche membri della Società. Può esigere un rapporto scritto di attività. I presidenti di sezione hanno il diritto di assistere alle sedute del comitato allargato con voto consultivo.

Articolo 19 I presenti statuti non possono essere modificati se non da un' assemblea generale con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti, a condizione che l'indicazione della modificazione sia compresa nell'ordine del giorno della seduta.

Articolo 20 Lo scioglimento della Società può essere deciso in conformità con l'articolo 19. La decisione di scioglimento deve indicare la destinazione dei beni della Società così come delle collezioni e della biblioteca che sono di sua proprietà. L'insieme di questi beni può essere destinato solo a fini di carattere pubblico simili a quelli della Società.

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale del 1° giugno 1969, tenuta a Lenzburg. Abrogano e sostituiscono quelli del 1° maggio 1954.

Il presidente: Prof. Dr. H. Trümpy.

Il segretario: Dr. W. Escher.